

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Libro II - Atti Titolo I - Disposizioni generali

#### **Art. 113 Ricostituzione di atti**

1. Se non è possibile provvedere a norma dell'[articolo 112](#), il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito.
2. Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla minuta.
3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.